

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 16 del 30 Aprile 2016



## **INTERNET DAY**

### **30 anni fa l'Italia scopri il web**

**Il 30 giugno 1986 è una data che ha rappresentato una svolta per l'Italia. In quel giorno il CNR di Pisa si collegò per la prima volta alla rete di Arpanet, Pennsylvania, realizzata dalle Università americane, consentendo all'Italia di entrare ufficialmente nell'era di Internet.**

**Quella prima connessione era la fine del progetto di un gruppo di pionieri; ed è stato l'inizio di una storia nuova.**

**Trenta anni dopo, per celebrare questo storico, tra il 29 e il 30 aprile si sono svolte, su tutto il territorio nazionale, svariate iniziative volte a celebrare l'evento, con l'obiettivo di avvicinare i giovani ad un uso consapevole di internet e per raccontare loro la rivoluzione che lo sviluppo della rete ha prodotto.**

***TANTI AUGURI INTERNET !!***

## **1. STARTUP INNOVATIVE - Per accedere al regime riservato sono validi anche i brevetti per modelli di utilità industriale**

I **brevetti per modelli di utilità industriale** - che sono diversi da quelli "*per invenzioni*" richiamati nel decreto legge 179 del 2012 - sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime riservato alle Startup innovative, purché ricorrano tutti i co-elementi previsti dalla normativa.

E' quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel **parere n. 111865 del 21 aprile 2016**, emesso in risposta ad un quesito posto in merito ad un dubbio interpretativo in tema di requisiti di cui all'art. 25, comma 2, lett. h), n. 3, del D.L. n. 179 del 2012.

Ricordiamo che i requisiti richiesti per essere riconosciuta "**Start-up innovativa**" sono quelli elencati all'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012.

I c.d. "*ulteriori requisiti*", previsti al comma 2, lett. h), del citato articolo 25, comma 2, sono **tre regimi alternativi**, relativi all'attività della Start-up, di cui almeno uno dovrà essere soddisfatto per beneficiare del particolare regime previsto per le Start-up innovative e che si vanno ad aggiungere a quanto già previsto per l'oggetto sociale e per i soggetti promotori della Start-up. Tra questi, desta particolare interesse quello di cui al comma 2, lett. h), n. 3), come successivamente modificato dall'art. 9, comma 16, lett. d) del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, che prevede che la Start-up innovativa, possa ottenere i benefici del nuovo regime se "*sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa***".

Inizialmente, stando ad alcune interpretazioni che si ritrovano nelle molte FAQ ed esplicazioni disponibili in rete, la norma fu interpretata come relativa ai soli brevetti.

In realtà, le Start-up innovative possono qualificarsi attraverso la titolarità/licenza/registrazione di molteplici tipi di privative industriali, non solo brevettuali.

Il Ministero rileva che l'art. 82 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale) stabilisce che possono costituire oggetto di "**brevetto per modello di utilità**" "*i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti*".

Alla luce di tale definizione, secondo il Ministero, il **modello di utilità rientra sicuramente nelle privative industriali**. Del resto, anche nella sezione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, del sito del Ministero dello Sviluppo Economico si legge che: "*Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.*

*E a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come "una piccola invenzione". Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente".*

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento delle Start-Up innovative e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata ai brevetti e modelli di utilità clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alle Start-Up innovative del sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

## **2. ITALIA STARTUP HUB - Online il nuovo portale per favorire la permanenza in Italia di innovatori non comunitari**

Oggi, 22 aprile 2016, la famiglia dei siti web istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico si arricchisce di un nuovo componente: il portale dedicato al programma Italia Startup Hub.

Lanciato a fine 2014, sul modello del già esistente Italia Startup Visa, il programma Italia Startup Hub introduce una notevole semplificazione per i cittadini non Ue che desiderano avviare una startup innovativa nel nostro Paese. Se **Italia Startup Visa** (ISV) si rivolge a chi si trova nel Paese d'origine e desidera ottenere un visto per lavoro autonomo startup per l'Italia, **Italia Startup Hub** (ISH) mira a favorire nel nostro Paese la permanenza di coloro che già vi si trovano, ma per ragioni diverse dall'attività imprenditoriale.

Dato il particolare pubblico a cui tali politiche si rivolgono, i portali dedicati ai programmi ISV e ISH costituiscono un esperimento pionieristico nell'ambito della comunicazione istituzionale italiana.

I siti sono **interamente redatti in lingua inglese**, con un forte accento su leggibilità e facilità di consultazione, e hanno inoltre l'obiettivo di presentare ai potenziali imprenditori innovativi non UE l'ecosistema Startup italiano, grazie ad una mappa dell'ecosistema in cui è possibile visualizzare la localizzazione geografica delle oltre 5.500 startup innovative registrate.

Tutti i documenti necessari a fare domanda sono liberamente scaricabili dal sito: la domanda stessa viene presentata tramite email ordinaria, rispettivamente agli indirizzi [italiastartupvisa@mise.gov.it](mailto:italiastartupvisa@mise.gov.it) (ISV) e [italiastartuphub@mise.gov.it](mailto:italiastartuphub@mise.gov.it) (ISH).

LINK:

[Per accedere al portale ISH e Italia Startup Visa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

### **3. STARTUP - Online il rapporto sul primo trimestre 2016**

Al termine dei **primi 3 mesi del 2016** le Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese erano **5.439**, in aumento di 296 unità rispetto a fine 2015 (+5,8%). Rappresentavano lo 0,35% dell'universo delle società di capitali italiane (a fine 2015 il rapporto era pari allo 0,33%).

Complessivamente, il loro capitale sociale ammonta a poco più di 277 milioni di euro, in media 51mila euro a impresa (in aumento del 7,3% sul precedente trimestre).

Al 31 marzo, le Startup innovative coinvolgevano **21.118 soci**, 1.173 in più rispetto allo scorso dicembre. Ad essi si aggiungono i 6.524 addetti che, al 31 dicembre 2015, risultano impiegati nelle 2.261 startup con dipendenti: dato in aumento del 21,9% rispetto a fine settembre (1.173 unità in più).

Sotto il profilo settoriale, circa il **72% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese**, in particolare produzione software e consulenza informatica (30%) e attività di R&S (15,1%).

Il 18,8% opera nell'industria in senso stretto, e il 4,2% nel commercio.

Sono startup innovative l'1,1% di tutte le società di capitali che forniscono servizi alle imprese, e ben il 22,9% di quelle che operano nell'attività di ricerca e sviluppo.

La Lombardia rimane la regione che ospita il numero maggiore di startup innovative: 1.183, pari al 21,8% del totale. Seguono l'Emilia-Romagna con 625 (11,5%), il Lazio 548 (10,1%), il Veneto 404 (7,4%) e il Piemonte 365 (6,7%).

La Regione con la più elevata incidenza di Startup in rapporto alle società di capitali è però il Trentino-Alto Adige: 96 startup ogni 10mila società di capitali. Al secondo posto le Marche (68), poi Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (entrambe 57).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto trimestrale clicca qui.](#)

### **4. AGENTI IMMOBILIARI - Nuovi Pareri dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, **cinque nuovi pareri** che riguardano l'attività di mediazione immobiliare.

**1) Il parere del 5 aprile 2016, Prot. 94512** risponde ad un quesito posto da una Camera di Commercio sull'**abilitazione all'attività di mandatario a titolo oneroso**.

In particolare, si tratta del caso di un soggetto aspirante mandatario a titolo oneroso che risulterebbe regolarmente transitato dall'ex ruolo mediatizio al Registro delle imprese per l'attività di mediazione immobiliare.

Secondo il Ministero, a prescindere dai requisiti posseduti all'epoca dell'iscrizione iniziale, questo soggetto rientra ora a pieno titolo tra i mediatori regolarmente abilitati e pertanto ha la facoltà di chiedere l'ampliamento della propria abilitazione dalla sezione a) (*mediatori immobiliari*) anche alla sezione c) (*mandatari a titolo oneroso*) senza dover conseguire ulteriori requisiti; in sostanza, ritrovandosi al pari di coloro che erano stati iscritti in base alle nuove norme di cui alla legge n. 57/2001, nonché sulla circostanza che i requisiti per l'accesso all'esercizio dell'attività di *mandatario a titolo oneroso* sono i medesimi di quelli per l'accesso all'attività di mediatore immobiliare, si ritiene possibile ampliare la sua abilitazione senza ulteriori titoli abilitativi.

**2) Il parere del 5 aprile 2016, Prot. 94530** risponde ad un quesito posto da una Camera di Commercio con il quale sono stati chiesti chiarimenti su **collaborazione tra agenzie immobiliari e attività per un'altra agenzia immobiliare** (D.M. 26.10.2011, art. 3, commi 1 e 2).

In particolare la richiesta di parere riguarda l'ipotesi di collaborazione tra un'impresa di mediazioni regolarmente abilitata a ciò la quale, in qualità di **impresa mandante**, si avvale di un mediatore titolare di altra impresa di mediazioni, in qualità di suo **mandatario**.

In sostanza è stato chiesto se sia sufficiente che entrambi i soggetti risultino iscritti al Registro delle imprese, ciascuno per proprio conto, ovvero se l'impresa mandante debba iscriverne ad hoc nel Registro delle imprese il mediatore mandatario che esercita l'attività per suo conto, con apposita SCIA modello mediatori, compilando la "sezione modifiche" ed allegando l'intercalare "requisiti" compilato da quest'ultimo, cosicché sulla visura camerale della medesima mandante risulti che il mediatore mandatario esercita l'attività come suo mediatore.

Secondo il Ministero:

a) **l'impresa mandante deve presentare un'apposita SCIA**, al fine di segnalare l'attività svolta per suo conto dal mediatore mandatario, e deve essere compilata la "sezione modifiche" ed allegato il modello intercalare "Requisiti" compilato da quest'ultimo;

b) **il mandatario in questione deve essere inserito nella polizza assicurativa del suo mandante;**

c) all'interno dei locali dove viene svolta l'attività deve essere **indicato il nominativo del mandatario**, che dovrà essere in possesso di una **tessera personale** emessa per conto del medesimo mandante.

**3) Il parere del 5 aprile 2016, Prot. 94543** risponde ad un quesito posto da una Camera di Commercio in relazione alla possibilità di un soggetto, iscritto presso il Registro delle imprese in qualità di agente di affari in mediazione immobiliare, di poter svolgere anche l'attività di "**mediazione per la cessione di quote societarie di s.r.l.**" chiedendo l'iscrizione nella sezione "**Servizi Vari**".

Da tener presente che la Camera di Commercio ha opposto un diniego ritenendo che tale attività non risulta inserita nella sezione dei "**Servizi Vari**".

Il Ministero, nel richiamare anche un proprio precedente **parere del 2 febbraio 2016, n. 26615** avente un analogo oggetto, ricorda che, stando alla normativa vigente, l'esame per agenti di affari in mediazione in "**Servizi Vari**" è il medesimo di quello previsto per i "**Mediatori Merceologici**" e, per quanto concerne poi la frequentazione del corso di formazione propedeutico al predetto esame, la stessa normativa non evidenzia alcuna diversificazione dello stesso a seconda dei rami di attività richiesti dall'aspirante mediatore, pertanto, tale corso va frequentato una volta sola.

Stante ciò, il Ministero ritiene che qualora un soggetto abbia già frequentato il predetto corso di formazione, nonché superato l'esame relativo alla sezione degli agenti immobiliari (ex D.M. n. 300/1990) e, pertanto, risulti regolarmente iscritto per l'esercizio di tale attività mediatizia al competente Registro delle Imprese camerale, **dovrà comunque sostenere l'esame relativo all'ulteriore ramo di mediazione prescelto** - sezione merceologica o sezione degli agenti in servizi vari - in considerazione delle diverse materie oggetto delle prove scritte ed orali.

Detto soggetto dovrà anche aver preventivamente integrato il corso di formazione, già sostenuto per la mediazione immobiliare, con ulteriori ore di didattica relative alle materie oggetto del nuovo esame per la futura mediazione che intende esercitare (ex art. 15, comma 1 del D.M. n. 452/1990).

**4) Il parere del 7 aprile 2016, Prot. 97543** risponde ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla **iscrizione al REA (Repertorio economico e amministrativo) degli agenti immobiliari**.

In particolare, il quesito riguarda coloro che erano iscritti all'ex ruolo mediatizio e risultavano **inattivi** alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 maggio 2012), ai quali era stato concesso un anno di tempo da tale data per chiedere telematicamente l'iscrizione all'apposita sezione del REA.

Decorso detto termine (che con successivo Decreto Ministeriale del 23 aprile 2013 è stato definitivamente fissato al 30 settembre 2013) questi soggetti, iscritti all'ex ruolo ed inattivi, sono in effetti **decaduti dalla possibilità di transitare nell'apposita sezione del REA** ma, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, del D.M. 26 ottobre 2011, conservano per i quattro anni successivi alla data in questione del 12 maggio 2012 - cioè quindi **fino al 12 maggio 2016** - la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività la loro *vecchia* iscrizione nel soppresso ruolo.

Ciò vuol dire, pertanto, che coloro che intendono riprendere ad esercitare l'attività di mediatori, pur non essendo transitati nel REA nei termini anzidetti, hanno tempo fino al 12 maggio 2016 per presentare la SCIA all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della Provincia dove intendono esercitare l'attività, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Dunque, in ultima analisi, gli inattivi che, alla data del 12 maggio 2012 non hanno fatto richiesta di passaggio dall'ex Ruolo al REA entro la data del 30 settembre 2013, ad oggi possono unicamente attivare la propria posizione al Registro delle imprese come **mediatori attivi**.

**5) Il parere del 7 aprile 2016, Prot. 97467** risponde ad un quesito posto da una Camera di Commercio con il quale è stato chiesto il parere in merito alla **validità del titolo di studio di "Attestato di qualifica professionale di Operatore ai servizi di vendita"** conseguito al termine di un Corso triennale approvato dalla Regione Veneto, per l'esercizio dell'attività agenziale.

La risposta del Ministero - che si rifà alle precedenti circolari ministeriali nn. 3109 del 29 aprile 1986 e 3243 del 17 maggio 1991, che risultano attualmente ancora in vigore - è negativa e pertanto, l'Attestato di qualifica in questione non può essere considerato abilitante all'esercizio dell'attività in questione

Secondo le citate direttive, “*possono tutt’ora considerarsi idonei esercizio dell’attività agenziale di cui trattasi solamente quei diplomi rilasciati o da un istituto professionale di Stato per il Commercio, o da istituti tecnici/commerciali con la specializzazione in indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale, ragioniere, perito commerciale, ecc.*”.

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi quattro pareri ministeriale clicca qui.](#)

## **5. ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA - Vendita di prodotti connessi - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **parere del 27 aprile 2016, Prot. 116663**, risponde al quesito posto da uno Sportello unico di un Comune in ordine alla questione se l’autorizzazione a svolgere l’attività di tintolavanderia dia o meno la facoltà di vendere prodotti connessi all’attività, in analogia a quanto previsto dalla legge sulle estetiste.

A differenza – osserva il Ministero - di quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, in relazione all’attività dell’acconciatore, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, con riferimento all’attività degli estetisti - le quali, rispettivamente con l’articolo 2, comma 5, e con l’articolo 7, comma 1, consentono alle imprese esercenti di vendere o comunque cedere ai clienti prodotti connessi ai trattamenti effettuati - la legge 22 febbraio 2006, n. 84, all’art. 2, comma 1, **non disciplina una simile ipotesi e non prevede espressamente che un’impresa esercente l’attività di tintolavanderia possa cedere alla propria clientela prodotti**, quali, ad esempio, smacchiatori, deodoranti, o altri prodotti per la cura e l’igiene dei capi di abbigliamento.

Tuttavia, bisogna tenere presente che l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 (disciplina del commercio), alla lettera f) - ripetendo una disposizione di cui al comma 7, dell’art. 5, della L. n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato) - stabilisce che la disciplina introdotta dallo stesso D.Lgs. 114 del 1998 non trova applicazione con riferimento «*agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio*».

Alla luce delle norme richiamate – osserva il Ministero - sembra dunque potersi dedurre che la vendita di prodotti connessi all’attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio artigianale offerto al pubblico, sia certamente consentita alle tintolavanderie esercitate da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, senza ulteriori adempimenti.

Tuttavia, tale disposizione di particolare favore - secondo lo stesso Ministero – **non può essere estesa in via d’analogia a tutte le imprese esercenti l’attività di tintolavanderia**, pur se sprovviste della qualità di impresa artigiana.

A questa soluzione sembrano porsi d’ostacolo tanto la lettera delle norme esaminate quanto la considerazione che l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa è invece soggetto in generale alle norme di cui al Titolo III del citato D.Lgs. n. 114 del 1998, le quali sottopongono l’insediamento di attività commerciali a specifici adempimenti in assenza dei quali la vendita al dettaglio non può essere svolta.

E’ invece certamente possibile – conclude il Ministero - che una **impresa non artigiana** eserciti nei medesimi locali tanto l’attività di tintolavanderia quanto l’attività di vendita al dettaglio ove essa presenti l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prescritta per gli esercizi di vicinato ovvero consegua i titoli autorizzativi prescritti negli altri casi dalla disciplina commerciale.

LINK:

[Per un approfondimento sull’argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

## **6. MODULISTICA REGISTRO IMPRESE E REA - Nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche**

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2016, il **Decreto Direttoriale 11 aprile 2016**, recante “*Approvazione delle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 2013, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico*”.

Con l’attuale decreto vengono apportate integrazioni al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 giugno 2015, con l’aggiunta di:

- **nuovi codici relativi a nuovi 25 Comuni** derivanti dalla fusione di Comuni preesistenti;

- un apposito **codice relativo alle «società benefit»**, di cui all'art. 1, commi, da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- **nuovi codici inerenti adeguamenti di autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale**;
- uno **specifico codice**, nella «tabella denominazioni licenza», per la «**licenza taxi**».

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

## **7. INTERESSI DI MORA - Dal prossimo 15 maggio scendono al 4,13 per cento in ragione annuale - Meno oneroso il tardivo pagamento**

A decorrere **dal 15 maggio 2016**, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del **4,13 per cento in ragione annuale**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate che, con **Provvedimento del 27 aprile 2016, Prot. n. 60535/2016**, sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, stimata dalla Banca d'Italia.

In calo di 0,75 punti percentuali, rispetto all'anno scorso, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Un'ulteriore diminuzione, quindi, dopo quella sancita nel 2015, quando la misura del tasso annuale passò, sempre con decorrenza 15 maggio, dal 5,14 al 4,88 per cento.

Gli interessi di mora, come prescritto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vengono applicati, una volta trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento.

La determinazione del tasso di interesse in questione, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, è stabilita annualmente.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento clicca qui.](#)

## **8. INTERMEDIARI FINANZIARI - Dalla Banca d'Italia le istruzioni per la redazione di bilanci e rendiconti**

Nel supplemento straordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2016, è stato pubblicato il **provvedimento 15 dicembre 2015** con cui la Banca d'Italia ha approvato le **«Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento, degli Istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM»**.

Come ogni anno, la Banca d'Italia ha approvato le istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B., degli Istituti di pagamento, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM).

Le nuove istruzioni sostituiscono, con modifiche, le istruzioni allegate al regolamento del 14 febbraio 2006 e si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, ad eccezione delle informazioni sulla dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (Tabelle A.5 bis e C.3 bis dell'Allegato A - Nota integrativa - Parte D), che decorrono dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, gli intermediari finanziari iscritti alla data del 31 dicembre 2015 nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. possono redigere, in luogo della Sezione 4.2 «*I fondi propri e i coefficienti di vigilanza*» della nota integrativa dell'Allegato A delle istruzioni allegate al presente provvedimento, la Sezione 4.2 «*Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza*» della nota integrativa dell'Allegato A delle istruzioni allegate al provvedimento del 22 dicembre 2014.

Le istruzioni riguardano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento della Banca d'Italia clicca qui.](#)

## **9. SOCIETA' COOPERATIVE - Dal CNDCEC le linee guida per la redazione dei bilanci**

“Le peculiarità delle società cooperative nella redazione di bilanci e nella gestione aziendale”. E' il titolo di un Quaderno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), redatto grazie al lavoro della Commissione di studio per i principi contabili presieduta dal prof. Capodaglio.

Lo studio fornisce una approfondita analisi delle principali tipicità contabili delle aziende cooperative, focalizzando l'attenzione sugli elementi amministrativo-contabili e di informativa finanziaria, fornendo gli opportuni richiami ai connessi aspetti di gestione aziendale e agli elementi fiscali.

La finalità del documento, sviluppato nella forma di “Quaderno”, è quella di fornire ai professionisti e agli operatori del settore delle linee guida, prospettando soluzioni condivise in un contesto normativo particolarmente frammentario.

Il documento è suddiviso nei seguenti **quattro capitoli**:

- 1) *La mutualità delle società cooperative;*
- 2) *I ristorni;*
- 3) *Le riserve divisibili e indivisibili;*
- 4) *Il prestito sociale e i finanziamenti con capitale di rischio.*

Il documento tratta e si concentra sulle problematiche di bilancio, analizzando ambiti di interesse, quali l'informativa di bilancio inerente elementi tipici delle società cooperative (per es., in tema di trattamento riserve o del prestito sociale), il calcolo della mutualità prevalente, o il trattamento contabile dei ristorni.

Le previsioni contabili esaminate dal documento tengono debitamente conto delle revisioni della disciplina del bilancio introdotte dal c.d. Decreto bilanci (D.Lgs. n. 139/2015), entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

## **10. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Siglato protocollo tra ANCI e Unioncamere per estendere l'utilizzo della piattaforma “impresainungiorno”**

I Comuni italiani e le Camere di Commercio rafforzano l'alleanza sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Un Protocollo, siglato in data 27 aprile 2016 dal presidente dell'ANCI, dal presidente di Unioncamere e dal presidente di InfoCamere, fissa l'obiettivo di estendere l'utilizzo della piattaforma “*impresainungiorno*” al maggior numero di Comuni italiani, affinché gli adempimenti svolti dagli imprenditori per l'avvio e l'esercizio della propria attività siano non solo interamente digitali ma anche omogenei e standardizzati.

La piattaforma digitale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) costituisce il **punto unico di contatto a livello nazionale** per consentire all'utenza di accedere ai servizi degli Sportelli unici per le attività produttive.

Il SUAP telematico, che tra l'altro offre anche informazioni e assistenza diretta all'utenza, ha ottenuto in 5 anni di operatività ottimi risultati e rappresenta un esempio di buona pratica amministrativa: 250mila visitatori al mese, 600mila i procedimenti digitali completati dai 3.390 Comuni (il 40% del totale) che, sulla base di un rapporto di delega o di convenzione con le Camere di Commercio, hanno adottato la piattaforma digitale.

Il Protocollo prevede, quindi, un impegno di ANCI e di Unioncamere per promuovere l'utilizzo dei servizi di “*impresainungiorno*” da parte di quei Comuni che finora hanno adottato differenti soluzioni digitali affinché considerino l'opzione di adesione al portale nazionale per uniformare il servizio offerto agli imprenditori del territorio.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale \*impresainungiorno\* clicca qui.](#)

## **11. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti - Imposizione contributiva anno di imposta 2016 - Messaggio dell'INPS**

Con riferimento alla Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 avente ad oggetto “*Artigiani ed Esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2016*”, l'INPS comunica che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l'anno 2016.

Con il **messaggio n. 1834 del 26 aprile 2016**, l'Istituto di Previdenza, specifica che, a seguito della citata imposizione contributiva sono stati predisposti i **modelli "F24"** necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata Circolare n. 15/2016.

Detti modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione *Posizione assicurativa - Dati del modello F24*.

Dalla sezione è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, saranno disponibili, sempre nel cassetto, anche alla sezione *Comunicazione bidirezionale - Modelli F24*.

Infine, l'INPS informa che è previsto l'invio di **email di alert** ai titolari di posizione assicurativa delle gestioni artigiani e commercianti, ovvero loro intermediari delegati.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1834 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 15/2016 clicca qui.](#)

## **12. COOPERATIVE FANTASMA - Aumentati i controlli da parte del Ministero del Lavoro - Su 934 cooperative ispezionate, 470 sono risultate irregolari**

Continuano le attività di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul settore cooperativistico per **contrastare in maniera efficace le false cooperative**, ovvero quelle realtà pseudo-imprenditoriali che, invece di perseguire scopi mutualistici, agiscono in spregio dei diritti dei lavoratori e delle regole della sana concorrenza al solo fine di massimizzare il profitto.

Il Ministero del Lavoro, in una **nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il 27 aprile 2016**, informa che, rispetto al 2015, nel primo trimestre del 2016 i dati relativi ai controlli effettuati registrano un **incremento sia "quantitativo" che "qualitativo"**, cioè legato ad una più efficace scelta degli obiettivi da sottoporre ad ispezione.

Più in particolare, sotto il **profilo quantitativo**, nel 2015 si registrano su media trimestrale 905 cooperative ispezionate, mentre nei primi tre mesi del 2016 sono 934.

Sotto il **profilo qualitativo**, del totale delle cooperative sottoposte ad ispezione, 470 sono risultate irregolari (oltre il 50%), facendo emergere 3.768 lavoratori irregolari (nel 2015 sono stati 3.580), di cui 399 "in nero" (294 nel 2015).

Aumentano anche le diffide accertative, cioè i provvedimenti finalizzati al recupero immediato della retribuzione di lavoratori sottopagati: nei primi tre mesi del 2016 si registrano 1.160 provvedimenti a fronte di 695 nel 2015.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **13. RIFIUTI ORGANICI - Dettate nuove misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2016**, recante "*Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni*".

Il decreto intende "**prevenire e ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani**", e raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.

Ricordiamo che l'art. 205, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce il raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani **pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti**.

Per raggiungere tali obiettivi, il decreto indica "**le necessità impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica raccolta in maniera differenziata**".

Il decreto, inoltre:

a) effettua **la ricognizione dell'offerta esistente** di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, articolata per Regioni (**Allegato I**);

b) individua il **fabbisogno teorico di trattamento** della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni (**Allegato II**);

c) individua il **fabbisogno residuo di impianti** di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni (**Allegato III**).

La ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno teorico e residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolate per Regioni, possono essere **aggiornate, con cadenza triennale**, sulla base di apposita richiesta da parte delle Regioni e delle Province autonome.

La richiesta va adeguatamente motivata, e indirizzata al Ministero dell'Ambiente e dovrà riportare la seguente **documentazione**:

a) *dati riferiti alle capacità degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;*

b) *dati riferiti ai livelli di intercettazione della frazione organica dei rifiuti urbani.*

Il Ministero dell'Ambiente, **con cadenza triennale**, esamina tale documentazione, propone le necessarie modifiche del decreto, secondo il procedimento di cui all'art. 35, comma 2, del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **14. NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA (CDU) - In vigore dal 1° maggio 2016 - Istruzioni dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Il **Regolamento (UE) n. 952/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 ha istituito il **nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU)**, in vigore dal 30 ottobre 2013.

L'articolo 288 di detto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l'attuazione delle restanti norme a decorrere dal **1° maggio 2016**: da questa data saranno formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/1991, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato.

Il provvedimento rinnova in misura sostanziale la disciplina relativa agli scambi internazionali, con modifiche che impattano sul quadro dei regimi doganali speciali, sulle procedure di domiciliazione, nonché sull'istituto della rappresentanza doganale.

In vista dell'entrata in vigore del nuovo CDU, l'Agenzia delle Dogane, con la **Nota del 19 aprile 2016, n. 45898** e con la **circolare n. 8/D del 19 aprile 2016**, fornisce una prima disamina delle principali novità introdotte dalla normativa doganale, con particolare attenzione a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigore della pregressa normativa doganale dell'unione europea è stato previsto un **periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019**, per consentire l'adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota n. 45898/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/D/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il documento dell'Agenzia delle Dogane che sintetizza le principali novità recate dalle disposizioni doganali unionali clicca qui.](#)

#### **15. NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA (CDU) - Apportate due rettifiche al regolamento integrativo**

A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo Codice doganale UE viene modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, integrativo del nuovo Codice doganale UE.

A seguito della rilevazione di **due errori** nel testo vengono effettuate le opportune rettifiche che riguardano la presunzione di dichiarazione doganale relativa ad alcuni tipi di merci e l'inclusione nel regolamento delegato di alcuni i tipi di atti che possono essere considerati "dichiarazione in dogana".

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 aprile 2016, n. 111, è stato, infatti, pubblicato il **Regolamento Delegato (UE) n. 2016/651 del 5 aprile 2016** recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

Due sono le modifiche apportate. La prima modifica è intervenuta per aggiornare i riferimenti relativi alla **presunzione di una dichiarazione doganale** stabilita all'articolo 139, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per alcuni tipi di merci (container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, effetti personali e articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, ecc.).

La seconda rettifica riguarda la possibilità, in un numero limitato di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una **dichiarazione per l'ammissione temporanea**, l'esportazione o la riesportazione. Per errore, tale disposizione non era stata inclusa nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e risultava pertanto impossibile dichiarare talune merci all'atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

## **16. NUOVO CODICE DI CONTRATTI PUBBLICI - Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il **nuovo Codice dei contratti pubblici**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato, in data 22 aprile 2014, il seguente **comunicato congiunto**, con il quale sono stati precisati seguenti tre punti:

**1. Ricadono nel previgente assetto normativo**, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di **contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi**, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

**2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici**, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, **si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016**, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

**3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato congiunto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.Lgs. n. 50/2016 clicca qui.](#)

## **17. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - L'ANAC lancia una consultazione online sulle linee guida attuative - Invio contributi entro il 16 maggio 2016**

Il nuovo «**Codice dei contratti pubblici**» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in esso contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla *soft-regulation*. L'attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, all'**emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale**, da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Codice, inoltre, all'art. 213, comma 2, demanda all'ANAC l'autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.

Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 del Codice, l'Autorità intende sottoporre **a consultazione**, ai sensi del Regolamento dell'8 aprile 2015, recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione, e del Regolamento del 27 novembre 2013, recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), **i primi sette documenti di consultazione** preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Codice.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato **alle ore 12 del 16 maggio 2016**, mediante compilazione dell'apposito modello.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare i moduli per l'invio delle osservazioni clicca qui.](#)

## **18. BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - Ulteriori indicazioni dall'Agenzia delle Entrate**

L'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), riconosce, per il 2016, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un **contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un **importo non superiore a 1.000 euro** e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento.

I **soggetti ammessi** a fruire del contributo sono individuati negli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento nell'anno accademico 2015-2016 o nell'anno accademico 2016-2017, che risultino in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti alle istituzioni medesime.

Con **Provvedimento dell' 8 marzo 2016, n. 36294**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l'attribuzione del contributo nel **limite complessivo di 15 milioni di euro**.

Con **risoluzione n. 26/E del 20 aprile 2016** è stato istituito il **codice tributo n. "6865"** per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Ulteriori indicazioni sono state, infine, fornite dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 15/E del 27 aprile 2016**, soprattutto in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo sulle certificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo.

Per accedere al beneficio, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dello strumento, gli studenti dovranno, infatti, richiedere all'istituto un **certificato di iscrizione** da consegnare al rivenditore all'atto dell'acquisto.

Tale certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, è predisposto dal conservatorio di musica o dall'istituto musicale pareggiato in duplice esemplare di cui uno conservato dall'emittente e uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell'acquisto dello strumento.

Tali certificazioni, come ha precisato la citata circolare n. 15/E/2016, sono **esenti dall'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Detti certificati rientrano nell'ambito applicativo della disposizione richiamata *"in quanto assolve alla funzione di documentare, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari affinché lo studente possa beneficiare del contributo per l'acquisto dello strumento musicale e il produttore o il rivenditore del relativo credito d'imposta"*.

Al contempo, prosegue la circolare, deve ritenersi **esente dall'imposta di bollo** anche l'**istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato**, ai sensi dell'articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l'esenzione dall'imposta per le *"Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'imposta di bollo"*.

La circolare, infine, precisa che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario **indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 36294/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 15/E/2016 clicca qui.](#)

## **19. SCIA - Illegittimo il controllo oltre i 30 giorni previsto dalla legge regionale - Sentenza della Corte Costituzionale**

Risulta costituzionalmente illegittima la disposizione della Legge regionale, che, consentendo all'amministrazione di intervenire in via inibitoria o repressiva sull'attività intrapresa in base a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a dichiarazione di inizio attività (DIA), dopo il termine previsto dalla Legge statale, senza le garanzie imposte dal legislatore viola un principio fondamentale della materia del governo del territorio.

Con la **sentenza n. 49 del 9 marzo 2016** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1a Serie speciale - Corte Costituzionale, n. 11 del 16 marzo 2016) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 84-bis**, comma 2, lettera b), della Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, recante "*Norme per il governo del territorio*".

In tale articolo - inserito dall'art. 22 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 - al comma 2, si stabilisce che "*Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all'articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all'articolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:*

*a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;*

*b) in caso di difformità dell'intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;*

*c) qualora dall'esecuzione dell'intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.*"

In particolare, per i giudici della Corte Costituzionale la normativa regionale in esame, nell'attribuire all'Amministrazione un potere di intervento, lungi dall'adottare una disciplina di dettaglio, ha **introdotto una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati legislatore statale**; andando a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo. Ciò comporta **l'invasione della riserva di competenza statale** alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e l'unitarietà della disciplina che tale invasione comporta.

Secondo il TAR per la Toscana, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la disposizione impugnata sarebbe viziata in quanto consentirebbe all'Amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990.

Il contrasto tra la disciplina statale e quella regionale comporta pertanto ad avviso del TAR per la Toscana la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riguardo alla violazione dei principi fondamentali in materia edilizia, rientrante in quella più generale del governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente ex art. 117 comma terzo della Costituzione, in quanto la disciplina statale dei titoli edilizi costituisce norma di principio.

La Corte Costituzionale ritiene fondato tale profilo di illegittimità della norma.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016 clicca qui.](#)

## **20. PATENTI NAUTICHE - Determinato l'importo del diritto per l'ammissione agli esami - Confermati gli importi degli anni precedenti**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016, il **Decreto 16 febbraio 2016**, recante "*Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche*".

Pertanto, a decorrere **dal 29 maggio 2016**, l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, sarà subordinata al pagamento di un diritto:

- pari a **euro 20,00**, per le categorie **A e C**,
- pari a **euro 60,00**, per la categoria **B**.

Il pagamento degli importi di cui sopra dovrà effettuarsi mediante versamento sul **Conto Corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio**.

Nella causale so dovrà specificare: "*Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)



## **21. PRINCIPIO CONTABILE OIC 29 - Pubblicata in consultazione la bozza - Osservazioni da inviare entro il 31 maggio 2016**

L'Organismo Italiano Contabilità (OIC), nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2015 di recepimento della Direttiva 34/2013/UE, **ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile OIC 29**, che disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- *i cambiamenti di principi contabili;*
- *i cambiamenti di stime contabili;*
- *la correzione di errori;*
- *i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.*

Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, che vengono riportate nel capitolo "*I cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, le correzioni di errori, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio nella legislazione civilistica*" in calce al documento.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

I professionisti interessati sono invitati a far pervenire eventuali osservazioni **non oltre il 31 maggio 2016** all'indirizzo e-mail [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it) o via fax al numero 06.69766830.

LINK:

[Per scaricare il testo della bozza per la consultazione clicca qui.](#)

## **22. PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI - Dettate le norme di attuazione del Registro nazionale delle varietà da frutto**

Al via, anche in Italia, il **registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione**, istituito dall'art. 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti.

Le norme di attuazione sono state dettate con il **decreto 4 marzo 2016**, recante "*Attuazione del registro nazionale delle varietà da frutto*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2016 e **in vigore dal 13 aprile 2016**.

Il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e dei relativi portinnesti, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è suddiviso per **generi e specie** secondo quanto riportato dall'allegato al predetto decreto legislativo.

Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicate nell'allegato, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.

Il Registro contiene, inoltre, una apposita sezione nella quale sono elencati i **Centri di conservazione per la premoltiplicazione** riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Possono essere iscritte al Registro le varietà che soddisfano i requisiti e le condizioni indicate all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 124/2010.

L'iscrizione di una varietà al Registro, avviene **su richiesta degli interessati**, secondo quando stabilito dal decreto ministeriale 4 maggio 2006 (*Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a*

*moltiplicazione agamica*), corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti come materiale «pre-base», «base», «certificato» o «CAC» (*Conformitas Agraria Communitatis*).

Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Servizio nazionale di certificazione volontaria di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 4 marzo 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 124/2010 clicca qui.](#)

### **23. SPRECHI ALIMENTARI - 60 mila quintali di latte agli indigenti da nuovo progetto di recupero degli sprechi**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un comunicato stampa del 26 aprile 2016, ha reso noto che si è tenuta la riunione del Tavolo permanente di coordinamento del Fondo nazionale indigenti. Durante l'incontro è stata condivisa con i partecipanti, tra i quali rappresentanti delle istituzioni interessate come il Ministero del Lavoro, degli enti caritativi, dell'industria, della grande distribuzione e della ristorazione, la proposta del Ministro Maurizio Martina e del Vice Ministro Andrea Olivero di sperimentare per la prima volta un modello di intervento che prevede **l'acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in UHT** per ridurre gli sprechi potenziali del settore a seguito della fine delle quote latte.

Una prima tranche di acquisti verrà effettuata già nelle prossime giornate con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e con un quantitativo di circa 60 mila quintali.

Questa prima decisione sarà ulteriormente rafforzata con uno stanziamento che raggiungerà complessivamente i 10 milioni di euro per un equivalente di 300 mila quintali di latte.

L'operazione garantirà così agli enti caritativi la disponibilità del latte che rappresenta uno dei prodotti più distribuiti nei programmi di assistenza alimentare.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

### **24. Dal Notariato sportelli di consulenza gratuita**

Sono **92 gli Sportelli di primo orientamento** per i cittadini attivi sui temi di interesse notarile: acquisto della *casa*, *mutuo*, *donazioni*, *testamenti* e *successioni*, vittime di *usura* e *racket*, agli *amministratori di sostegno* e alle *fasce deboli della popolazione*.

Si tratta di un servizio che il Consiglio Nazionale del Notariato ha reso **disponibile in 82 città, senza costi per gli utenti**, in tutta Italia.

L'obiettivo è quello di assistere i cittadini, fornendo a titolo gratuito un servizio istituzionale di informazione e consulenza preventiva. Un modo per supportare anche coloro i quali non hanno un notaio di fiducia cui rivolgersi.

Capita frequentemente infatti che il notaio venga consultato solo al momento della stipula finale di un atto. Tuttavia **ricevere un parere preventivo è fondamentale** per arrivare sereni e tutelati alla firma del contratto e prevenire dispute legali in seguito; concludere una compravendita, un mutuo, una donazione, un atto costitutivo di società o redigere un testamento non significa completare e stampare un modulo già predisposto, ma preparare un atto sicuro, valido e inattaccabile nel tempo.

Per accedere al servizio è sufficiente collegarsi alla home page del sito del Consiglio Nazionale del Notariato cliccando sulla sezione "Sportelli informativi" nel menu principale o "Trova consulenza" nell'icona sulla destra.

In corrispondenza di ciascuna città viene indicata la tipologia di servizio offerto al cittadino (sportello di consulenza notarile; tariffa agevolata praticata a specifici atti; consulenza alle vittime di usura, ecc.), durata, data, orario, modalità di prenotazione e luogo dove viene reso il servizio.

Per maggiori informazioni è anche possibile contattare il Consiglio Notarile Distrettuale che cura l'iniziativa.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

## 25. L'accesso abusivo alla casella di posta elettronica altrui è reato - Sentenza della Cassazione Penale

L'accesso abusivo all'altrui casella di posta elettronica configura il reato di cui all'art. 615-ter del Codice penale, essendo detta casella uno "spazio di memoria", ossia una porzione della complessa apparecchiatura, fisica e astratta, destinata alla memorizzazione delle informazioni, protetto mediante apposizione di una password in modo tale da rivelare la chiara volontà dell'utente di farne uno spazio a sé riservato, e nella disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso un provider del servizio.

È quanto ha chiarito la **Cassazione Penale, Sez. V, nella Sentenza n. 13057 depositata il 31 marzo 2016**, confermando la condanna di 6 mesi di reclusione inflitta in appello ad un uomo che, approfittando della sua qualità di responsabile dell'ufficio di polizia provinciale e dell'assenza temporanea del collega, si introduceva nella sua casella di posta elettronica protetta da password, e dopo aver preso visione del contenuto di numerosi documenti, aprendoli, ne scaricava due.

Ricordiamo che l'art. 615-ter C.P. è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e prevede, al comma 1, che chiunque **abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto** da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Per i Giudici della Cassazione la **casella di posta elettronica** rappresenta, inequivocabilmente, un "**sistema informatico**" rilevante ai sensi dell'art. 615-ter del Codice penale in quanto non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio. E l'accesso a questo "spazio di memoria" concreta, chiaramente, un accesso al sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura - fisica e astratta - destinata alla memorizzazione delle informazioni.

Allorché questa porzione di memoria sia protetta - come nella specie, mediante l'apposizione di una password, in modo tale da rivelare la chiara volontà dell'utente di farne uno spazio a sé riservato - ogni accesso abusivo allo stesso concreta l'elemento materiale del reato di cui all'art. 615-ter del Codice penale.

I **sistemi informatici** rappresentano, infatti, «un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615».

I Giudici hanno, quindi, **rigettato l'equiparazione** – fatta dalla difesa del ricorrente – **della casella di posta elettronica alla "cassetta delle lettere" collocata nei pressi dell'abitazione**, poiché detta "cassetta" non è affatto destinata a ricevere e custodire informazioni e non rappresenta una "espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato", ma un contenitore fisico di elementi (cartacei e non) solo indirettamente riferibili alla persona.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 21 AL 30 APRILE 2016)

**1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 marzo 2016:** Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.». (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2016:** Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di associazioni culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 11 aprile 2016:** Approvazione delle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 2013, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Legge 28 aprile 2016, n. 57:** Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 16 febbraio 2016:** Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 21 AL 30 APRILE 2016)

**1) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016,** relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 107/1 del 22 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,** recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 110/4 del 26 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della rettifica clicca qui.](#)

**3) Rettifica della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015** sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 110/5 del 26 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della rettifica clicca qui.](#)

**4) Regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione del 5 aprile 2016** recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in

relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 111/1 del 27 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**5) Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016** che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 112/1 del 27 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**6) Regolamento (UE) 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016** che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 116/8 del 30 aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma **Angela Vice** la pensa così:*

La vita è come un **PIANOFORTE**,  
i **tasti BIANCHI** sono i giorni **FELICI**  
e **quelli NERI** sono i giorni **TRISTI**.

Ricordati solo,  
che **SERVONO ENTRAMBI**  
per fare della **BELLA MUSICA**.

**BUON PRIMO MAGGIO !**